

Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018

Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive in conseguenza di eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018

1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi

1.1. Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 sono definiti i criteri, i termini e le modalità per la determinazione e concessione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte delle imprese titolari delle attività economiche e produttive, o proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e produttiva, o proprietarie degli edifici anche residenziali o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva. ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già segnalati con le apposite schede C "*Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive*" utilizzate a seguito degli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018.

1.2. Fermo restando quanto specificatamente previsto nei paragrafi seguenti, le amministrazioni comunali entro 30 giorni decorrenti dalla data della scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo di cui al punto 5.1 provvedono alla relativa istruttoria, all'esito della quale determinano i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo che deve corrispondere al minor valore individuato ai sensi del successivo paragrafo 3.

1.3. A seguito del completamento dell'istruttoria, i Comuni interessati trasmettono immediatamente alla Regione l'elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando il prospetto in allegato.

1.4 La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento degli elenchi riepilogativi di cui al precedente punto 1.3., provvede a quantificare il contributo massimo concedibile sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti dalle delibere del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 e specificati nel presente documento.

1.5 A seguito del completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.4, la Regione trasmette immediatamente al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base di un modello unitario definito dal Dipartimento della protezione civile con successiva comunicazione.

1.6 Il Dipartimento della protezione civile, sulla base dei dati indicati nella tabella riepilogativa di cui al precedente punto 1.5., predispone, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 7 della delibera del 28 luglio 2016 e, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 427 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, all'avvio del procedimento per l'adozione dell'ulteriore delibera da sottoporre al Consiglio dei Ministri, come previsto dall'articolo 1 comma 3, lettera b), della medesima delibera del 28 luglio 2016. Con tale successiva deliberazione si provvede alla determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati.

1.7 In base a quanto previsto dalla legge n. 208/2015, il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell'Istituto di credito convenzionato che sarà successivamente individuato dal titolare del contributo e comunicato al Comune. Tale finanziamento viene utilizzato dal beneficiario per i pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrice degli interventi ancora da realizzare e/o a titolo di rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda.

1.8 Tale contributo rientra nei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e art. 50 del Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato stesso.

2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità.

2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati:

- a) alla delocalizzazione dell'immobile, distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile con provvedimento della pubblica autorità mediante ricostruzione in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste immobile distrutto o danneggiato;
- b) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività;
- c) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;
- d) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

2.2. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di stato.

3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione

3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato in scheda C) e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 8. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati. Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo sarà rideterminato dal Comune all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al predetto minor valore.

3.2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti ai sensi del punto 2.1.b) sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia, riguardo a:

- 3.2.1. strutture portanti;
- 3.2.2. impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
- 3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
- 3.2.4. serramenti interni ed esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

Fermi restando il limite percentuale del 50% sul minor valore previsto al punto 3.1 ed il massimale previsto al punto 3.4 qualora sia necessario procedere alla delocalizzazione del fabbricato distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, il contributo può essere riconosciuto nei limiti di quanto sarebbe spettato per i danni agli elementi indicati nei punti 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3 e 3.2.4.

3.3. Per le domande di contributo riguardanti:

- a) la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito, il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività, il contributo è concesso fino all'50% del minor valore indicato al precedente punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 3.4;
- b) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 3.4;
- c) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 3.4.

3.4. Il contributo massimo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo.

3.5. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui ai punti 2.1 a) e 2.1.b) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati.

4. Esclusioni

4.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;
- c) relativamente ai danni di cui al punto 2.1.a) e 2.1.b), ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

5. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

5.1 I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare entro 40 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R.A.S. della delibera alla quale questo documento è allegato, al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato, apposita domanda utilizzando il modulo in Allegato A e rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio nel relativo Allegato A1.

5.2. Per i danni di cui al paragrafo 2, la domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante della attività e/o, limitatamente ai danni di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b), dal proprietario dell'immobile o titolare di un diritto reale o personale di godimento.

5.3. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, la scheda C sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollata la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda; in tal caso, nel modulo della domanda

deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo.

5.4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 8, da redigersi utilizzando il modulo in Allegato A2. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.

5.5. Alla domanda di contributo deve essere allegato il modulo in Allegato A.4, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.

5.6. La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta ordinaria, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità. Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

5.7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

5.8. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nel B.U.R.A.S..

6. Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario

6.1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi utilizzando il modulo in Allegato A.3.

6.2. In assenza della delega di cui al punto 6.1, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

7. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.

7.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo andrà sommato il contributo determinato come previsto dal paragrafo 3, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui al presente documento.

7.2. Il richiedente il contributo dovrà produrre al Comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalità previste dal punto 5.6.

7.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 7.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda, di contributo dovrà essere prodotta al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.

7.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

7.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 7.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al paragrafo 6. dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

8. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica

8.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando il modulo in Allegato A.2, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
- b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b):
 - b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
 - b.2.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, al netto di IVA e di altre imposte e tasse;
 - b.3.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
 - b.4.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2) che in quello di cui alla precedente lettera b.3) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo;
 - b.5.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
 - b.6.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
- c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.c):
 - c.1.) identificare i macchinari e le attrezzature, specificandone marca e modello, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento;
 - c.2.) descrivere i danni ai suddetti macchinari e attrezzature, nonché gli interventi sugli stessi e stimarne il costo di ripristino, allegando preventivi aventi data successiva alla pubblicazione della presente delibera sul B.U.R.A.S., verificando la congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
 - c.3.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera c.2), producendo documentazione fiscalmente valida relativa alle stesse spese ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo

complessivo;

d) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.d):

d.1.) identificare le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento;

d.2.) descrivere i danni subiti dalle suddette scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, nonché la stima del costo per il ripristino delle stesse, allegando preventivi aventi data successiva alla pubblicazione della presente delibera sul B.U.R.A.S., verificando la congruità dei relativi prezzi con riferimenti a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;

d.3.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi di cui alla lettera d.2), producendo documentazione fiscalmente valida relativa alle stesse spese ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo.

8.2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

8.3. Per gli immobili di cui al punto 2.1.a), il perito deve attestare, altresì, la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati.

9. Trasferimento della proprietà dell'attività economica.

9.1. Il soggetto che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'attività economica decade dal contributo.

10. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

10.1. I Comuni procedono al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte previsto dal punto 1.3.

10.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto 10.1 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, il Comune può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In tal caso, la relativa determina è allegata alla trasmissione alla Regione dell'elenco delle domande accolte previsto al punto 1.3. e l'esito delle verifiche successive deve essere comunque trasmesso alla Regione entro 5 giorni dalla scadenza del termine posticipato. In sede di attivazione del finanziamento agevolato ci si atterrà all'eventuale importo del contributo rideterminato ai sensi del presente paragrafo.

11. Termini per l'esecuzione degli interventi

11.1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della Delibera del Consiglio dei Ministri, con la quale sono determinati i limiti di importo da autorizzare alla Regione quali massimali dei previsti finanziamenti agevolati di cui al punto 1.6, decorrono i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi:

- a) 18 mesi per gli interventi di delocalizzazione o di ripristino dei beni immobili danneggiati di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b);
- b) 12 mesi per gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni danneggiati di cui ai punti 2.1.c) e

2.1.d);

11.2. I termini di cui al precedente punto 11.1. possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento del Comune interessato, da trasmettere alla Regione.

11.3. La Regione e il Dipartimento della protezione civile effettuano il monitoraggio delle determinazioni di cui al punto 11.2.

12. Modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato – rinvio.

12.1. Con successiva comunicazione a seguito della sottoscrizione della convenzione con gli istituti di credito prevista dall'art. 1, comma 423 della legge n. 208/2015, il Dipartimento della protezione civile provvede a disciplinare:

- 12.1.1. le modalità con le quali, a valle della successiva Deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai beneficiari viene comunicato l'esatto importo del finanziamento agevolato concesso;
- 12.1.2. le modalità con le quali i beneficiari potranno attivare il predetto finanziamento agevolato presso gli istituti di credito convenzionati;
- 12.1.3. le modalità per procedere, in esito ai controlli successivi, all'eventuale rideterminazione del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato;
- 12.1.4. le modalità per procedere a rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza dal contributo e, di conseguenza, a estinguere il corrispondente finanziamento agevolato;
- 12.1.5. le modalità con le quali i beneficiari dovranno validare la documentazione probatoria da presentare all'istituto di credito per l'erogazione del finanziamento per gli interventi e le spese ancora da effettuare;
- 12.1.6. le modalità con le quali i beneficiari potranno fruire del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato per gli interventi e le spese già effettuati di cui al punto 5.5.